



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI,
BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI,
ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°41 del 27/07/2011

INDICE

I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Finalità
- Art.3 Sovvenzioni
- Art.4 Contributi
- Art.5 Ausili finanziari
- Art.6 Vantaggi economici
- Art.7 Patrocinio

II CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

- Art.8 Criteri
- Art.9 Soggetti ammessi
- Art.10 Casi particolari
- Art.11 Termini delle domande
- Art.12 Istruttoria ed assegnazione
- Art.13 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi
- Art.14 Decadenza dei benefici
- Art.15 Procedure per l'erogazione di ausili finanziari

III CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- Art.16 Competenza per la concessione del patrocinio
- Art.17 Soggetti beneficiari del patrocinio
- Art.18 Criteri per la concessione del patrocinio
- Art.19 Concessione del patrocinio in casi eccezionali
- Art.20 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- Art.21 Procedura per la concessione del patrocinio

IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.22 Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari
- Art.23 Albo comunale dei beneficiari
- Art.24 Entrata in vigore
- Art.25 Abrogazioni

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad associazioni od organismi pubblici o privati, in attuazione delle seguenti norme:

- L. n°241/90, art. 12;
- D.Lgs. n°267/2000, art. 7;
- L. n°383/2000 e L. R. n°34/2002;
- L. n°266/1991 e L. R. n°12/2005;
- Statuto comunale, artt. 75 e 87.

2. Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni, organizzazioni di volontariato od altri organismi privati sono concessi per attività di promozione sociale e di volontariato rivolte agli associati e/o a terzi, iniziative e/o manifestazioni rivolte alla collettività, iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

Art.2 Finalità

Il Comune, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- a) assistenza e solidarietà sociale;
- b) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) ricerca e promozione culturale ed artistica;
- e) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- f) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- g) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- h) promozione dei valori della comunità europea;
- i) attività educative;
- j) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

Art.3 Sovvenzioni

Con la sovvenzione il Comune si fa carico parzialmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate da enti o associazioni.

In particolare, la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa e/o l'attività effettuata è realizzata tramite stipula di apposita convenzione.

Art.4 Contributi

Con il contributo, il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore di iniziative, ritenute di interesse pubblico, per le quali supporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

Art.5 Ausili finanziari

Con l'ausilio finanziario, il Comune comprende ogni possibile altra erogazione a favore di enti e associazioni non finalizzata a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Art.6 Vantaggi economici

1. Con il vantaggio economico, il Comune attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri.
2. Qualora non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art.15 della L.R. n°34/2002, il Comune può deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale e delle organizzazioni di volontariato che abbiano sede nel territorio comunale.

Art.7 Patrocinio

Con il patrocinio, il Comune concede l'associazione della propria immagine ad un'attività od una iniziativa in funzione di un'adesione alla medesima.

II CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art.8 Criteri

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno ed individua l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:
 - a) rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - b) rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio comunale in relazione ai sopracitati settori di intervento.
3. Le iniziative e/o le attività sono, inoltre, valutate in rapporto:
 - a) al perseguimento di interessi collettivi, attraverso attività di promozione sociale e di volontariato;
 - b) alla natura dell'attività e/o del servizio prestato, con riguardo a quelli resi gratuitamente;
 - c) alla natura del soggetto richiedente, con priorità alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato;
4. L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:
 - a) al sostegno di altri enti pubblici e privati;
 - b) al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;
 - c) alla capacità economica del richiedente.

Art.9 Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dal Comune a favore dei seguenti soggetti che perseguono le finalità di cui all'art.2:
 - a. enti pubblici, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciuti, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune;
 - b. associazioni iscritte nel registro comunale e/o provinciale delle associazioni di promozione sociale;
 - c. organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune o che vi operino in modo continuativo.

Art.10 Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per le seguenti finalità:
 - interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
 - interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali;
 - iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
 - attività di particolare rilevanza realizzate nel territorio comunale da enti, associazioni od organizzazioni non aventi sede nel territorio comunale.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

Art.11 Termini delle domande

1. Le domande riguardanti attività istituzionali o statutarie, progetti speciali annuali o pluriennali devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il sostegno del Comune. La data di scadenza ed ogni altra utile informazione per la presentazione delle domande sono adeguatamente pubblicizzate.
2. Per tutte le altre iniziative, le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro realizzazione.
3. Le domande, presentate tramite apposito modulo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare le finalità dell'intervento, la descrizione sintetica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
4. Devono, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a. eventuale presenza di contributi, e relativo importo, di altri soggetti pubblici o privati;
 - b. attestazione se il richiedente agisce in regime di impresa;
 - c. eventuale iscrizione nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale;
 - d. eventuale iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di volontariato;
 - e. modalità di riscossione del contributo.
5. Sono allegati alla domanda:
 - a. relazione illustrativa dell'attività o dell'iniziativa oggetto del sostegno economico;
 - b. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
 - c. piano finanziario (entrata e spesa) dell'attività o dell'iniziativa;
 - d. idoneo materiale informativo dell'attività o dell'iniziativa;

- e. se il soggetto richiedente ha ottenuto contributi nell'anno precedente, copia del bilancio d'esercizio dell'anno medesimo ove ne risulti evidenziato l'impiego.

Art.12 Istruttoria ed assegnazione

1. L'attribuzione o il diniego delle forme di sostegno sono disposti con determinazione del responsabile competente per materia, sulla base degli indirizzi, delle risorse e dei criteri di cui all'art.8.
2. In ogni caso, l'erogazione della sovvenzione o contributo è subordinata all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività o l'iniziativa oggetto dell'erogazione.
3. Di norma, la sovvenzione o il contributo non supera il 50% delle spese preventivate ed è comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale è richiesto l'intervento finanziario del Comune; tale percentuale può essere elevata fino al 70% per iniziative di particolare rilevanza.
4. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.
5. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
6. Il beneficiario delle forme di sostegno deve far risultare nei materiali promozionali delle iniziative e dei progetti il concorso del Comune.

Art.13 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

1. La concessione di sovvenzione o contributo è comunicata agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui la stessa è subordinata.
2. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
3. Entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o iniziativa, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione al fine della liquidazione della sovvenzione o contributo:
 - a. relazione sullo svolgimento dell'attività o iniziativa;
 - b. attestazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta e all'entrata accertata.
4. Nel caso di minori spese e/o di maggiori entrate rispetto alla previsione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art.14 Decadenza dei benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a. non realizzano, in tutto o in parte, l'attività o iniziativa o modificano sostanzialmente il programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
 - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente erogato e si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti del Comune.

Art.15 Procedure per l'erogazione degli ausili finanziari

1. La concessione di ausili finanziari è comunicata agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui la stessa è subordinata.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
3. A conclusione delle attività, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione al fine della liquidazione degli ausili finanziari:
 - a. relazione sulle attività svolte;
 - b. attestazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta e all'entrata accertata.
4. Nel caso di minori spese e/o di maggiori entrate rispetto alla previsione, l'ausilio finanziario è proporzionalmente rideterminato.

III CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art.16 Competenza per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco:
 - a) per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, sono adottati distinti provvedimenti.

Art.17 Soggetti beneficiari del patrocinio

Possono essere beneficiari del patrocinio del Comune:

- a) associazioni, comitati, fondazioni senza fine di lucro per iniziative da realizzarsi nel territorio;
- b) aziende pubbliche di servizi;
- c) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- d) società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 18 Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune;
 - b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
 - c) finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività od iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 19 Concessione del patrocinio in casi eccezionali

1. In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il Comune può concedere il patrocinio per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per la comunità locale e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 20 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il Comune non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, prive dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo;
 - c) per iniziative palesemente non coerenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.
3. Nel caso in cui il patrocinio venga revocato, il soggetto beneficiario del patrocinio ha l'obbligo di comunicare la revoca del beneficio.

Art. 21 Procedura per la concessione del patrocinio

1. Nella richiesta di patrocinio, presentata tramite apposito modulo, devono essere indicati:
 - a. programma e finalità della manifestazione;
 - b. modalità di realizzazione;
 - c. modalità di pubblicizzazione;
 - d. eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti;
 - e. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti.
3. Di norma, la richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
4. La concessione del patrocinio conferisce il diritto di apporre lo stemma del Comune su tutto il materiale pubblicitario.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni particolari per l'utilizzo dello stemma del Comune.

IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

I soggetti di cui all'art.9 che ricevono sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici sono tenuti a pubblicizzare negli atti e tramite i mezzi di promozione delle loro attività ed iniziative il concorso del Comune.

Art.23 Albo comunale dei beneficiari

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noti attraverso l'Albo istituito ai sensi dell'art.22 della L. n°412/1991 i beneficiari delle stesse.

2. L'Albo è pubblicizzato nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino.

Art.24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione ed è nuovamente pubblicato all'Albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art.87, comma 5, dello Statuto comunale.

2. Il presente regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

Art.25 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.